

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - avviso di accertamento - termini – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16972 del 11/08/2016

Istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale - Termine di decadenza per gli accertamenti ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Differimento ex art. 10 del d.P.R. n. 313 del 1997 - Dichiarazione anteriore al 1° gennaio 1998 - Termine di accertamento ancora pendente - Applicazione del differimento.

In tema d'IVA, in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, il differimento del termine di decadenza di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 313 del 1997, si applica anche alle dichiarazioni presentate in epoca antecedente alla data del 1° gennaio 1998 per le quali il termine di accertamento non sia ancora decorso.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16972 del 11/08/2016